

TAR Torino - Sentenza 19/11/2010 n. 4168  
d.lgs 163/06 Articoli 30 - Codici 30.1

Ritiene il Collegio di dover seguire l'interpretazione enunciata dalla suprema Corte Costituzionale con la sentenza 24.7.2009 n. 246 e con l'Ordinanza n. 144/2010 ed affermare che la norma di cui all'art. 153, comma 1 del d.lgs. n. 152/2006 che stabilisce il principio della gratuità della concessione in uso al gestore del servizio idrico delle infrastrutture strumentali, non trova applicazione ai rapporti concessori già in essere alla data della sua entrata in vigore ma solo a quelli nuovi o rinnovati, poiché definisce il contenuto obbligatorio della convenzione e del disciplinare di affidamento e pertanto è invocabile solo allorché la norma de qua sia già entrata in vigore al momento che le parti si trovino a dover definire le clausole e le condizioni della convenzione di affidamento della gestione del servizio idrico integrato.